

R&S, NO A RILIEVI STEREOTIPATI DA PARTE DEL FISCO

La contestazione di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo non può essere supportata da formule stereotipate e dichiarazioni di principio con le quali (spesso) l'Agenzia delle entrate argomenta che i progetti realizzati da un'impresa non porterebbero alcun contributo all'avanzamento delle conoscenze generali e quindi al beneficio per l'intera economia. Ad affermarlo è la Corte di giustizia tributaria di Palermo (sentenza 4084/2025) che ha accolto il ricorso di una società palermitana con sede operativa a Viareggio del settore dell'arredamento navale, alla quale l'Agenzia aveva contestato con un atto di recupero del 2024 l'inesistenza del credito chiedendo la restituzione di 341 mila euro, somma lievitata a circa 700 mila euro con l'imposizione di interessi e sanzioni. Secondo l'Agenzia sarebbe mancato il requisito della "novità" richiesto dal "Manuale di Frascati" e dalle circolari che la stessa Amministrazione ha, però, emesso in epoca successiva al completamento dei progetti di ricerca realizzati dalla società. La società, assistita dallo studio Lexia Avvocati, con un team composto dal managing partner Alessandro Dagnino e dal Counsel Antonino Calcò, ha ottenuto il riconoscimento del credito su due progetti di ingegnerizzazione dei processi produttivi e realizzazione di due prototipi di arredo. Accogliendo le tesi della difesa della società, il collegio ha annullato la pretesa fiscale e riconosciuto la spettanza del credito d'imposta che la società ha utilizzato in compensazione nel 2018. I giudici hanno evidenziato che "questa postuma interpretazione della compiuta normativa positiva già pienamente vigente fin dal 29.7.2015 (la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto interministeriale del 27.5.2015 "Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo") è fondata sul "Manuale di Frascati" ("Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development"), atto redatto in una lingua straniera e completamente estraneo all'ordinamento giuridico nazionale, che non può assolutamente avere quella valenza interpretativa di carattere generale che il Mi.S.E. e l'Agenzia delle Entrate gli vorrebbero attribuire". "Decisione con la quale viene sconfessata la prassi dell'Amministrazione finanziaria di emettere atti fondati su motivazioni apodittiche e stereotipate riguardo alla materia dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e viene chiarita l'irrilevanza del restrittivo concetto di "novità" previsto dal manuale di Frascati», spiega Dagnino.

Antonio Giordano

© Riproduzione riservata

